

COMUNICATO DELLA SEGRETERIA PROVINCIALE SULLE ESENZIONI TICKET

La FIMMG,
in riferimento alla applicazione del **decreto ministeriale del 11.12.2009** pubblicato in GU 302 del 30.12.2009 ed a seguito della riunione regionale (**verbale del 10.11.2010**) tra la Regione e le OO Sindacali sottolinea alcune considerazioni e i conseguenti comportamenti da adottare per la categoria dei Medici di Medicina Generale:

1. Il MMG nell'emettere la ricetta applica l'esenzione di cui è in possesso il paziente rilevandola dalla Tessera Sanitaria Cartacea in linea teorica per l'emissione di ogni atto (prescrizioni farmaci, prestazioni specialistiche);
2. L'informatizzazione degli studi di Medicina Generale ha determinato sulla base della raccolta digitale del dato del singolo paziente il disuso dell'esibizione della Tessera Sanitaria cartacea e dei conseguenti diritti di esenzione;
3. Le AA SS LL, storicamente, non hanno mai informato i MMG circa le variazioni dei codici di esenzione attraverso flussi informativi diretti, ma esclusivamente attraverso le codifiche presenti sulla Tessera Sanitaria Cartacea esponendo direttamente i cittadini ed indirettamente MMG;
4. Le esenzioni per reddito per loro natura hanno dinamiche di acquisizione e/o perdita del diritto legate a fenomeni individuali e variabili con una congruenza temporale al massimo annuale e pertanto possono richiedere la necessità di aggiornamenti periodici.
5. I decreti commissariali 63/64 al primo comma **annullano a far data dal 1° dicembre 2010** tutti i codici di esenzione per reddito (E01,E02,E03,E04,E05) e ne determinano la necessità di un aggiornamento che garantisce gli MMG dall'incorrere nell'errore di apporre codici non da lui direttamente verificabili;
6. Il decreto 269/03 art 50 garantisce per il cittadino il diritto all'autocertificazione per l'esenzione per reddito, ribadito attraverso la frase **“su richiesta del cittadino”**, sia nel decreto ministeriale del 11.12.2009 sia nel suddetto decreto commissariale sia in numerose comunicazioni AA SS LL, tale posizione garantisce i MMG dalle responsabilità connesse all'utilizzo di codici che saranno attribuiti sulla base di autocertificazioni in responsabilità del cittadino e raccolte dai responsabili distrettuali e/o Aziendali;
7. Qualora i MMG, dagli elenchi in possesso cartacei o informatici forniti e aggiornati dalle AA SS LL rilevano, **“su richiesta del cittadino”**, la assenza o la difformità del dato riferibile al cittadino richiedente rispetto a quelli forniti su responsabilità aziendale e/o distrettuale, inviano gli stessi cittadini presso i distretti di pertinenza per l'aggiornamento del dato e consegna di documento di certificazione provvisoria di esenzione valida per il MEF;
8. Va tenuto presente che a seguito del decreto commissariale di inserimento dei ticket sulle prestazioni farmaceutiche e/o prestazioni specialistiche e diagnostiche negli ultimi mesi molti cittadini hanno richiesto ed ottenuto codici di esenzione per reddito, dall'analisi degli elenchi consegnati dalle AA SS LL riferiti a tali esenzioni e scaricati dal MEF, si evince che molte di tali esenzioni non sono state aggiornate sugli elenchi MEF, responsabilità esclusiva delle AA SS LL come previsto dallo stesso decreto commissariale 63/64 e **pertanto anche questi vanno inviati verso i distretti al fine di comprendere le ragioni del mancato caricamento e/o di risolverlo.**